

BANDO IGEA - ALLEGATO "C"

**SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PRODOTTI
CHIMICI, REAGENTI E RIFIUTI PRESENTI NELL'AREA MINERARIA DI
CAMPO PISANO – IGLESIAS (CI)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Art. 01 - Oggetto dell'appalto
Art. 02 - Ammontare dell'appalto
Art. 03 - Descrizione del servizio
Art. 04 - Tipologia dei rifiuti e qualità
Art. 05 - Caratterizzazione
Art. 06 - Trasporto e pesata dei rifiuti
Art. 07 - Prezzi
Art. 08 - Cauzioni e polizze assicurazione danni
Art. 09 - Stipula del contratto
Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto
Art. 11 - Consegna del servizio
Art. 12 - Requisiti dell'appaltatore
Art. 13 - Direzione del servizio
Art. 14 - Rappresentante dell'impresa - Direttore di cantiere
Art. 15 - Documenti di sicurezza
Art. 16 - Tempi di esecuzione del servizio - Penali
Art. 17 - Sospensione e ripresa del servizio - Proroghe
Art. 18 - Sospensione del servizio per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
Art. 19 - Subappalto
Art. 20 - Prescrizioni
Art. 21 - Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario
Art. 22 - Oneri a carico dell'IGEA
Art. 23 - Durata giornaliera del servizio
Art. 24 - Risoluzione del contratto
Art. 25 - Liquidazione dei corrispettivi – Certificato di regolare esecuzione
Art. 26 - Controlli
Art. 27 - Risoluzione delle controversie
Art. 28 - Rinvio ricettizio

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento di prodotti chimici, reagenti e rifiuti presenti nell'area mineraria di Campo Pisano (Comune di Iglesias) ed in particolare nel "capannone reagenti", nelle aree adiacenti e presso il magazzino IGEA come indicato nelle planimetrie allegate (**Allegato n. 1 - Figure n. 1, n. 2, n. 3**).

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo del servizio, **da riconoscersi a misura**, ammonta complessivamente ad **Euro 57.532,75** di cui **Euro 51.375,00**, per il servizio, soggetti a ribasso, ed **Euro 6.175,75** per gli oneri relativi alla Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Tali importi sono al netto degli oneri fiscali.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Capannone reagenti ed aree adiacenti (Zone A e B)

Le operazioni di manipolazione dei fusti dovranno essere effettuate con particolare prudenza anche con quei contenitori che appaiono integri, prevedendo adeguati sistemi di sollevamento.

Saranno vietati sollevamenti tramite ganci o con imbraghe a strozzo e qualsiasi operazione che possa provocare sollecitazioni al contenitore.

I prodotti chimici liquidi contenuti in fusti deteriorati dovranno essere travasati tramite idonee pompe in contenitori integri e quindi movimentati.

I fusti vuoti saranno smaltiti con gli appositi codici CER.

I prodotti chimici allo stato solido sono contenuti in sacchi che risultano per la quasi totalità rotti. Dopo la loro rimozione le superfici interessate dovranno essere ripulite e spazzolate.

Le superfici interessate da sversamento di prodotti chimici liquidi dovranno essere opportunamente bonificate tramite utilizzo di adeguati neutralizzanti e solventi.

Dovranno essere inoltre asportati tutti i materiali vari presenti all'interno del locale spogliatoio e del locale deposito della ZONA A.

Nel piano basso della struttura (ZONA B) sono inoltre presenti terre contaminate dalle sostanze chimiche usate per la preparazione dei reagenti utilizzati nell'ex impianto di flottazione.

Tali terre, insieme alle macerie prodotte in periodi successivi con lo smantellamento dell'impianto, dovranno essere completamente rimosse.

Attualmente l'accesso alla ZONA B è ostacolato dalla presenza, all'esterno del capannone, di un cumulo di materiale di circa 3 mc in cui sono state scaricate alla rinfusa plastiche, parti elettriche ed elettroniche, legno, metalli e rifiuti vari.

Sarà pertanto necessaria l'asportazione preliminare del cumulo previa cernita.

Solo in una minima parte delle sostanze chimiche, sia liquide che solide presenti all'interno del capannone, è presente l'etichettatura che ne permette l'identificazione. La caratterizzazione delle sostanze chimiche, a carico della contrattista, sarà preliminare a qualsiasi operazione.

3.2 Sequenza degli interventi

L'intervento dovrà essere effettuato secondo la seguente sequenza:

1. Caratterizzazione dei prodotti chimici/reagenti.
2. Messa in sicurezza dell'area secondo quanto indicato nel DUVRI.
3. Cernita e rimozione dei rifiuti e dalle aree d'intervento esterne.
4. Asportazione dei prodotti chimici dalla zona A.
5. Rimozione delle tubazioni plastiche dalla zona B.
6. Asportazione delle terre inquinate e delle macerie sala zona B
7. Completamento dell'asportazione dei materiali vari dalla zona A
8. Pulizia finale della zona A mediante spazzolatura ed eventuale bonifica delle superfici interessate da sversamenti.

3.3 Magazzino di Campo Pisano (Zona C)

Nell'ambito del presente appalto devono anche essere smaltiti i seguenti materiali ubicati all'esterno della struttura del Magazzino di Campo Pisano

- Sale industriale confezionato in sacchi da 25 Kg, in parte deteriorati, per una quantità totale di circa 3.000 Kg;
- Asfalto in sacchi da 30 Kg, deteriorati, per una quantità totale di circa 1.100 Kg.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEI RIFIUTI E QUANTITÀ

Nella tabella che segue sono riportate le tipologie dei rifiuti e le quantità stimate che dovranno essere smaltite.

Non sono indicati i CER relativi ai prodotti chimici liquidi e solidi in quanto deriveranno dalle determinazioni analitiche finalizzate alla loro caratterizzazione; peraltro anche alcuni CER, in particolare quelli relativi alle terre contaminate e alle macerie da demolizione, sono indicativi e quelli definitivi saranno determinati mediante analisi.

DESCRIZIONE	CER	Quantità (Kg)
Prodotti chimici liquidi		3.030
Prodotti chimici solidi		1.651
Terre contaminate da prodotti chimici	170503	30.000
Materiali ferrosi	170405	1.000
Legno contaminato da prodotti chimici	170204	1.000
Tubazioni in materiale plastico / serbatoi	170203	600
Componenti elettrici ed elettronici	200136	300
Macerie da demolizione	170106	8.000
Macerie da demolizione	170107	4.000
Reagenti da laboratorio	160506	20
Imballaggi con residui pericolosi	150110	150
Sale industriale	060314	3.000
Miscele bituminose	170302	1.100

Nelle TABELLE n. 1 e n. 2 allegate sono riportati i dettagli, in termini di tipologia e quantità stimate, dei prodotti chimici solidi e liquidi.

Per i diversi prodotti, individuabili in loco tramite un numero di riferimento, sono indicati l'etichettatura, dove è presente, e una descrizione dell'aspetto visivo.

ART. 5 - CARATTERIZZAZIONE

Come indicato al precedente articolo, l'aggiudicatario dovrà, preliminarmente a qualsiasi operazione, effettuare la caratterizzazione delle sostanze. Detta caratterizzazione sarà effettuata a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo e i relativi certificati di analisi dovranno essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima di ogni fase di smaltimento.

La tipologia di prodotti chimici da ricercare è presumibilmente compresa tra i reagenti normalmente utilizzati per il trattamento dei minerali nell'ex impianto di Campo Pisano; di seguito si riporta l'elenco di tali reagenti:

- CALCE
- IDRATO DI SODIO
- ACIDO SOLFORICO
- SOLFATO DI RAME
- POTASSIO ETILXANTATO
- POTASSIO AMILXANTATO
- SPELD 3456 (SALE DELL'ACIDO DIETILDITIOFOSFORICO)
- CIANURO DI SODIO
- SOLFATO DI ZINCO
- SOLFURO DI SODIO
- SILICATO DI SODIO

- AMINA
- SPELD 2575 (SALE SODICO DI ACIDI GRASSI SOLFATATI)
- METILISOBUTIL CARBINOLO
- DOWFROTH 250
- OLIO DI PINO
- SPELD 1333 (ACIDO DIARIL TIOSOSFORICO)

ART. 6 - TRASPORTO E PESATA DEI RIFIUTI

Il trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento dovrà avvenire con automezzi muniti della certificazione ADR. Per il suddetto trasporto dovranno essere osservate le disposizioni contenute nell'art. 193 del D.Lgs. n.152/2006.

Tutti i rifiuti dovranno essere pesati preliminarmente nella pesa della miniera di Campo Pisano, di proprietà della Committente, con il rilascio dello scontrino del peso netto riscontrato. La pesata dovrà essere effettuata in presenza di un incaricato della Committente e della ditta aggiudicataria.

La compilazione dei formulari e della documentazione ADR è a cura dell'Appaltatore.

All'atto del conferimento in discarica e quindi della pesata, la ditta aggiudicataria si farà rilasciare il relativo formulario di smaltimento del rifiuto del quale la 4a copia dovrà essere consegnata all'IGEA entro 10 giorni.

Gli adempimenti di cui sopra, con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)", dovranno essere effettuati per via telematica secondo le indicazioni di legge.

L'impossibilità della ditta aggiudicataria ad operare secondo i termini di legge previsti dal SISTRI, per difetto di adesione o di adeguamento a tale sistema, comporterà la risoluzione del contratto con addebito dei costi correlati.

ART. 7 - PREZZI

L'unità di misura di riferimento dei singoli rifiuti è il chilogrammo per i quali dovrà essere presentato, in sede d'offerta, il prezzo unitario.

La pesata presso il bilico dell'IGEA all'ingresso della miniera di Campo Pisano sarà espressa in Kg, come peraltro l'indicazione sulla copia dei formulari in sede di conferimento in discarica.

Il prezzo offerto in sede di gara dovrà essere comprensivo di tutto quanto richiesto nel presente capitolato e di qualsivoglia onere necessario alla caratterizzazione dei rifiuti, al carico, trasporto e conferimento in discarica, o quant'altro occorrente per uno svolgimento del servizio a regola d'arte.

In particolare il prezzo offerto comprenderà anche il costo dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) per garantire la sicurezza del personale.

Il prezzo unitario dovrà inoltre tener conto della distanza dei siti di conferimento e pertanto non saranno in alcun caso riconosciuti costi aggiuntivi oltre a quelli formulati nell'offerta.

L'appaltatore è tenuto pertanto alla perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto.

Peraltro è fatto obbligo agli offerenti, ai fini della partecipazione alla gara, di effettuare la visita alle aree di stoccaggio dei rifiuti ove si svolgerà il servizio. Con tale sopralluogo si attesta che la ditta ha preso visione ed accettato i Documenti sulla Sicurezza (DUVRI-DSS Coordinato) e che è stata correttamente informata circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui verrà eseguito il servizio e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

L'appaltatore non potrà pertanto eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

I prezzi offerti si intendono accettati dall'aggiudicatario e saranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto senza alcuna possibilità di revisione degli stessi.

ART. 8 - CAUZIONI E POLIZZE ASSICURAZIONE DANNI

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire, a garanzia della buona esecuzione del servizio e dell'andamento delle norme contrattuali, una **cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06**.

L'impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali, le macchine e le attrezzature di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo l'impresa appaltatrice deve stipulare apposita **assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per un massimale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)**.

In detta polizza nelle definizioni di Assicurato andrà compresa la Stazione Appaltante; inoltre, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi possono essere apposti esclusivamente al contraente e non saranno accettate forme di riduzione della liquidazione per i diversi rischi.

Il rifiuto, o comunque l'inadempienza dell'aggiudicatario con riferimento a quanto sopra esposto, comporterà l'impossibilità per il Committente di firmare il contratto con le conseguenze a carico dell'aggiudicatario.

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai fini della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, oltre alla cauzione definitiva e alle polizze assicurative di cui al precedente articolo, anche l'elenco delle attrezzature tecniche, dei mezzi e degli strumenti che saranno utilizzati per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, nonché i seguenti certificati in originale e in corso di validità:

- Certificato generale del Casellario Giudiziale del rappresentante legale della Società e del soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione alla gara (se differente dal precedente);
- Certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale di competenza;
- Certificato di ottemperanza, o dichiarazione, ex art. 17 Legge 68/99 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- Certificato di iscrizione (in originale o copia autentica conforme all'originale) nell'apposito Albo nazionale delle imprese per la gestione dei rifiuti per la categoria e classe di cui al presente bando o superiore (se non già richiesto o prodotto in una fase precedente).
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

Ed inoltre, al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato ed integrato con il D.Lgs. n. 106/2009, l'IGEA acquisisce la documentazione di cui all'art. 26 vale a dire:

- a) il Certificato di iscrizione alla CCIAA recante la dicitura antimafia, di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 252/98, emesso in data non anteriore a 6 mesi da quella fissata per la gara (in originale);
- d) il Documento di Valutazione Rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 o l'autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del medesimo Decreto;

Dopo la stipula del contratto, ma prima della consegna del servizio, l'IGEA si riserva di chiedere la seguente documentazione (a meno che la stessa, tutta o in parte, non sia stata già fornita o sia presente nel Documento di Valutazione Rischi):

- l'attestazione della conformità di macchine attrezzature e opere provvisorie alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;

- il nominativo del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;
- gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08;
- l'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08.

Prima della consegna del servizio, l'impresa è obbligata a comunicare all'IGEA l'elenco di tutti i lavoratori che saranno impegnati in cantiere e gli estremi delle denunce degli stessi effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili; ai medesimi lavoratori è fatto obbligo, in fase operativa, di avere con se apposito cartellino di riconoscimento.

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- a) l'Offerta economica comprendente i prezzi unitari offerti dall'impresa;
- b) il Capitolato speciale d'appalto;
- c) il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI-DSS Coordinato) comprendente i costi della sicurezza e la planimetria di cantiere.

Al contratto verrà allegata solo l'offerta dell'Impresa e il DUVRI-DSS Coordinato mentre il Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa, è depositato presso le sedi dei due Contraenti.

L'esecuzione del servizio è regolata pertanto dai suddetti documenti, dalle clausole del contratto e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.

ART. 11 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio avverrà entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione del servizio per prendere visione dello stato dei luoghi.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento del servizio.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore del Servizio fissa una nuova data ma la decorrenza del termine contrattuale, ai fini del completamento del servizio relativo a tutte le fasi di smaltimento, resta quella della data di prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione del Servizio, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

ART. 12 - REQUISITI DELL'APPALTATORE

Come indicato in fase di gara, l'Aggiudicatario ha dichiarato di avere la possibilità, i mezzi necessari e i requisiti per procedere all'esecuzione del servizio nel migliore dei modi e secondo le norme vigenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento del servizio. Qualora abbia luogo la perdita di tali requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - DIREZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante affida la Direzione del Servizio ad un suo rappresentante che, in tale sua veste, impartirà all'aggiudicatario le necessarie disposizioni affinché il servizio sia eseguito in piena conformità con il Capitolato ed il contratto.

Il Direttore del Servizio impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore medesimo e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.

ART. 14 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA - DIRETTORE DI CANTIERE

Per tutti gli effetti del contratto, l'impresa nomina un proprio rappresentante e comunica tale nomina alla Direzione del Servizio prima della consegna del servizio medesimo.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto sono fatte alla persona dell'appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenta, mediante consegna a mano delle stesse.

La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'impresa ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere, che assume ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, deve essere persona dotata dei requisiti di idoneità e di competenza estesa alle attività necessarie per l'esecuzione del servizio a norma del contratto.

L'IGEA ed il Direttore del Servizio hanno diritto, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, e previa comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'impresa e/o del Direttore di cantiere.

ART. 15 - DOCUMENTI DI SICUREZZA

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, la Stazione appaltante mette a disposizione di tutte le imprese partecipanti, facendo parte della gara, il seguente documento predisposto dal Responsabile SPP dell'IGEA: "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI-DSS Coordinato)".

Per le misure di prevenzione si dovranno osservare le indicazioni contenute nel suddetto Documento.

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere espletato con la puntuale osservanza delle norme previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, così come previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii. (D.Lgs n. 106 del 03.08.2009).

ART. 16 - TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PENALI

Il tempo utile per l'esecuzione del servizio è fissato in 75 giorni solari, a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio, di cui 45 giorni previsti per la caratterizzazione e le analisi dei vari rifiuti e 30 giorni per il carico, trasporto e smaltimento degli stessi.

per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per il completamento del servizio, è stabilita una **penale di Euro 25,00 (venticinque/00)**.

La penale complessiva per i ritardi non potrà eccedere il 10% dell'importo contrattuale netto.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore del Servizio.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa.

ART. 17 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO - PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche, perizie di variante o altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore del servizio, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento del servizio, le attività la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.

La ripresa del servizio viene effettuata dal Direttore del servizio, redigendo opportuno verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.

Nel caso che il servizio debba essere totalmente o definitivamente sospeso per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'Appaltatore ha diritto, dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione del servizio:

- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore del servizio;
- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle attività eseguite fino alla data di sospensione del servizio e del 10 per cento dei servizi non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore del servizio sull'apposito Registro contenente le prestazioni giornaliere.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nei termini fissati può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore del servizio.

Ove comunque possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'Appaltatore, la richiesta medesima deve contenere le motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale del servizio ancora da eseguire valutato alla data della domanda.

ART. 18 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione del servizio previsti dal presente contratto.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Ai fini del subappalto si applica integralmente l'art.118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

In particolare, qualora si dovesse ricorrere al sub-appalto, è necessario che:

- i concorrenti indichino, all'atto dell'offerta, i servizi o le parti di essi che intendono sub-appaltare o affidare in cottimo;
- l'appaltatore provveda al deposito del contratto di sub-appalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
- non sussista, nei confronti dell'affidatario del sub-appalto, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni;
- l'affidatario pratici, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

- l'appaltatore riporti, nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese sub-appaltatrici e le indicazioni circa la iscrizione all'Albo, ove necessaria, od alla Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura.

Resta comunque escluso, nel modo più assoluto, secondo il disposto di cui all'art.18, comma 10, della legge 55/90, la possibilità di ulteriore sub-appalto dei servizi già sub-appaltati.

Nel caso di sub-appalto, l'impresa aggiudicataria resterà comunque la sola ed unica responsabile della esecuzione dei servizi appaltati, nei confronti della Stazione Appaltante.

Durante l'espletamento del sub-appalto, qualora il Committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dello stesso, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione del servizio. L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del sub-appaltatore o del cottimista.

L'impresa che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla Stazione Appaltante l'istanza corredata della documentazione prescritta.

L'affidamento in sub-appalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare la risoluzione del contratto.

ART. 20 - PRESCRIZIONI

Per lo svolgimento del servizio l'impresa dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale sono stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando il Committente da ogni danno e responsabilità derivante sia dalla loro inosservanza che per danno arrecato o subito durante l'esecuzione del servizio.

Il personale dell'impresa, incaricato all'espletamento del servizio, dovrà essere munito di adeguati strumenti di protezione, dovrà essere esperto per l'esercizio che svolge e dovrà mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare la tenuta dei documenti di trasporto, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06, fino alla consegna alla Stazione Appaltante della certificazione di messa a dimora dei rifiuti.

ART. 21 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri di seguito indicati che si intendono compensati nei prezzi di cui all'elenco prezzi offerti:

1. le spese per l'accesso ai diversi punti di carico dei rifiuti;
2. le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, la spesa per attrezzature e per quanto altro sia necessario per la piena e perfetta esecuzione del servizio, anche a seguito di motivata richiesta del Direttore del servizio;
3. le spese, in osservanza del D.Lgs. 81/08, per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'aggiudicatario, con pieno sollievo tanto della Stazione Appaltante e del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
4. tutte le penalità per le infrazioni ai Regolamenti e comunque tutti gli altri oneri e costi qui non menzionati ma necessari per lo svolgimento del servizio secondo le modalità previste dal presente Capitolato.
5. le competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, vitto e alloggio, oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale dipendente;
6. la eventuale fornitura ed installazione di tabelloni, secondo le dimensioni stabilite dal Direttore del servizio, con l'indicazione del tipo di servizio appaltato, della Stazione Appaltante, dei nominativi del Direttore del servizio del Responsabile SPP, del Responsabile del Procedimento, del Direttore

di cantiere, dell'assistente, dell'Impresa affidataria e di tutte quelle eventualmente sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti simili.

Inoltre l'Appaltatore ha l'obbligo di:

7. munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
8. approvvigionare tempestivamente le attrezzature e i mezzi per l'esecuzione del servizio;
9. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi del servizio;
10. provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere a norma di contratto;
11. promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;
12. assicurare:
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale del Committente.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spese necessarie, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore.

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e la Stazione Appaltante si rivarrà della spesa sostenuta sul successivo acconto.

Sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti, nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere direttamente la Stazione Appaltante, verrà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento).

Tale penale sarà ridotta al 5% (cinque per cento) qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica

Il servizio sarà eseguito a rischio e pericolo della Ditta aggiudicataria, sollevando fin d'ora l'IGEA da qualsiasi responsabilità per danni causati a cose e a persone in occasione di operazioni ad esso inerenti. Rimane pertanto stabilito che in nessun caso l'IGEA potrà essere ritenuta corresponsabile per qualsiasi danno e/o incidente causati a terzi, rimanendo il rischio e la responsabilità del servizio ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

Il servizio sarà eseguito esclusivamente mediante organizzazione imprenditoriale autonoma con gestione e con personale alle dipendenze dirette della Ditta aggiudicataria, per cui i mezzi, le attrezzature, il personale e tutto quant'altro servirà per l'esecuzione del servizio non potranno in nessun caso essere considerati come facenti parte dell'organizzazione IGEA.

ART. 22 - ONERI A CARICO DELL'IGEA

Sono a carico esclusivo dell'IGEA i seguenti oneri:

- il pagamento dei corrispettivi fissati nel presente capitolato;
- I.V.A. sulle fatture;
- il permesso di accesso ai siti.

ART. 23 - DURATA GIORNALIERA DEL SERVIZIO

L'orario giornaliero del servizio sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove il servizio viene compiuto, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali.

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, previa comunicazione al Direttore del Servizio.

Il Direttore del servizio può vietare l'esercizio di tale facoltà, qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del servizio, se il Direttore ravvisa la necessità che il servizio sia continuato ininterrottamente o sia eseguito in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, **nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro**, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Quando il Direttore del servizio o il Responsabile SPP accertano che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o agli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro tali da compromettere la buona riuscita del servizio, inviano al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguito regolarmente e che deve essere accreditato all'appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore del servizio o il Responsabile SPP formulano la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore del servizio gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le attività in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore del servizio verifica, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza del servizio già eseguito.

In sede di liquidazione finale del servizio dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista nel bando di gara di assegnare il servizio all'impresa seconda classificata.

ART. 25 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

All'Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.L. 28 marzo 1997, n° 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n° 140.

L'Appaltatore sarà liquidato sulla base **dello Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) finale che verrà emesso dal Direttore del Servizio.**

Entro i successivi 10 giorni verrà emesso, dal Responsabile del Procedimento, il certificato di regolare esecuzione ed il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 169 del DPR n. 554/1999.

La Ditta aggiudicataria emetterà apposita fattura con l'indicazione e i riferimenti delle attività realizzate.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario nel **conto corrente dedicato** che l'Aggiudicatario ha comunicato alla Stazione Appaltante.

Il suddetto pagamento avverrà a **30 giorni data fattura fine mese**. Nel caso di invio della documentazione di cui sopra incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, su richiesta dell'Appaltatore, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

La liquidazione del saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria avverranno comunque, solo dopo che sia stato dimostrato, dall'Appaltatore, l'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

ART. 26 - CONTROLLI

Tutte le attività riguardanti il servizio dovranno essere eseguite secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

La Stazione Appaltante procederà, a mezzo della Direzione del servizio, al controllo dello svolgimento delle suddette attività verificandone lo stato.

La Direzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento del servizio compiuto segnalando tempestivamente all'Appaltatore le eventuali attività che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore del servizio o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare le proprie riserve.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve, il Direttore del servizio farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

ART. 27 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si raggiunga un accordo bonario, le eventuali controversie verranno sottoposte all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro competente è quello del Tribunale di Cagliari.

ART. 28 - RINVIO RICETTIZIO

Per le parti non richiamate espressamente nel presente Capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti di servizi ed in particolare al D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii., alla Legge Regionale 7/8/2007 n. 5 in quanto compatibile, ed alla normativa vigente in materia di sicurezza ed in particolare al D.Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii.